



**COMUNE DI STEZZANO**  
*Provincia di Bergamo*

## **REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI**

<b>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 - PROFILI ISTITUZIONALI.....	3
ART. 2 - VALORI ETICI E CULTURALI .....	3
ART. 3 - COMPETENZE DEL COMUNE.....	4
ART. 4 - GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI .....	4
ART. 5 - ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E ZOOFILE .....	5
<b>TITOLO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
ART. 6 - DEFINIZIONI .....	5
ART. 7 - AMBITO DI APPLICAZIONE .....	5
<b>TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
ART. 8 - DETENZIONE E CUSTODIA.....	5
ART. 9 - MALTRATTAMENTO .....	6
ART. 10 - RACCOLTA D'IEZIONI .....	7
<b>TITOLO IV- DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI .....</b>	<b>7</b>
ART. 11 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE .....	7
ART. 12 - VENDITA DI ANIMALI D'AFFEZZIONE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI .....	7
ART. 13 - MANIFESTAZIONI, ESPOSIZIONI, CIRCHI CON UTILIZZO DI ANIMALI .....	8
ART. 14- TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E LAVORI PUBBLICI.....	8
ART. 15 - PET THERAPY .....	9
<b>TITOLO V- CANI, GATTI E ANIMALI DI AFFEZZIONE.....</b>	<b>9</b>
ART. 16 - ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI, AGLI ESERCIZI COMMERCIALI, AGLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO E AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO.....	9
ART. 17 - ACCESSO AGLI ASCENSORI.....	10
ART. 18 - NUMERO MASSIMO DI ANIMALI D'AFFEZZIONE.....	10
ART. 19 - GESTIONE DEGLI ANIMALI VAGANTI E MANCATO RECUPERO DELL'ANIMALE D'AFFEZZIONE .....	10
<b>CAPITOLO I - CANI.....</b>	<b>11</b>
ART. 20 - ACCESSO ALLE AREE VERDI, AI GIARDINI PUBBLICI, AI PARCHI E ALLE AREE CANI.....	11
ART. 21 - RECINTI .....	11
<b>CAPITOLO II - GATTI .....</b>	<b>11</b>
ART. 22 - GESTIONE DI COLONIE E OASI FELINE .....	11
ART. 23 - OASI FELINE .....	12
ART. 24 - GATTI DI PROPRIETÀ .....	12
ART. 25 - TUTOR.....	12
<b>TITOLO VI - EQUIDI .....</b>	<b>12</b>
ART. 26 - PRINCIPI.....	12
ART. 27 - NORME DI TUTELA .....	12
ART. 28 - LUOGHI DI CUSTODIA.....	13
<b>TITOLO VII - AVIFAUNA, ANFIBI, RETTILI E FAUNA SELVATICA .....</b>	<b>14</b>
ART. 29- DETENZIONE DI VOLATILI .....	14
ART. 30 - TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA .....	14
<b>TITOLO VIII ANIMALI DA CORTILE.....</b>	<b>15</b>
ART. 31 – DETENZIONE DI CONIGLI .....	15
<b>TITOLO IX - ANIMALI ACQUATICI.....</b>	<b>15</b>
ART. 32 - DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE .....	15
ART. 33 - TUTELA ITTIOFAUNA E FAUNA ACQUATICA.....	16
<b>TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>16</b>
ART. 34 - VIGILANZA.....	16
ART. 35 - SANZIONI PRINCIPALI E ACCESSORIE.....	16

# TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

## **Art. 1 - Profili istituzionali**

1. Il presente Regolamento si configura quale strumento per indirizzare i cittadini a un rapporto con le specie animali improntato al rispetto delle loro esigenze etologiche e di benessere, ad una migliore comprensione e conoscenza delle normative che tutelano gli animali e alla crescita della sensibilità verso le tematiche della protezione dell'ambiente e degli animali.
2. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono sanzionate a norma di Legge.

## **Art. 2 - Valori etici e culturali**

Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle norme generali:

1. favorisce la corretta convivenza fra uomo e animali e tutela la salute pubblica e l'ambiente: promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali;
2. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli;
3. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, soprattutto in quello rivolto all'infanzia e ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi;
4. disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono;
5. si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle leggi statali e regionali;
6. allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o convenzionate, promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione, nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali;
7. in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati;
8. ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici;
9. in collaborazione con ATS per le rispettive competenze, si adopera per impedire la detenzione di animali a chiunque:
  - a) sia oggettivamente risultato inidoneo, per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa a tutela degli animali;
  - b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale, fuggito e poi catturato, presso il canile/oasi felina comunale;
  - c) sia stato sanzionato per fattispecie connotate da maltrattamento animale o comunque caratterizzate da mancanza di rispetto verso il benessere animale;
  - d) abbia pendente più di un procedimento penale nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c);
10. si impegnava a disincentivare, limitare e controllare, in coordinamento con le autorità sanitarie e nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive europee, l'allevamento di animali da pelliccia;
11. incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione;
12. promuove ed incentiva, anche con l'eventuale supporto nelle forme di legge dei servizi veterinari delle ATS, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Locale, campagne di sterilizzazione

per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo, garantendo i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe e apposizione del sistema identificativo (microchip).

### **Art. 3 - Competenze del Comune**

1. Il Comune, in collaborazione e nel rispetto delle competenze degli altri Enti preposti, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Comune controlla la regolarità amministrativa, gestionale e strutturale delle attività che prevedono la vendita di animali, anche in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere.
3. Al Comune e al Sindaco nei casi di legge, spetta la funzione di vigilanza sulla osservanza delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento.

### **Art. 4 - Garante per la tutela dei diritti degli animali**

1. Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori sopra richiamati, il Comune di Stezzano istituisce il "Garante per la tutela degli animali". Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio ed è nominato con decreto del Sindaco tra coloro che siano esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali. Le candidature sono acquisite a seguito di avviso pubblico all'uopo predisposto.
2. Il Garante dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
3. Al Garante non compete alcuna indennità di funzione, ha sede presso gli uffici comunali, e usufruisce della struttura già esistente.
4. Il Garante, nell'ambito del solo territorio comunale, ha il compito di:
  - a) supportare gli uffici comunali e la Polizia Locale nella gestione dei casi di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali o comunque difformi da quanto previsto nel presente regolamento segnalati da privati cittadini, enti o associazioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
  - b) proporre all'Amministrazione comunale di costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali relativi al territorio comunale;
  - c) denunciare all'autorità giudiziaria comportamenti tenuti nei confronti di animali che siano configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
  - d) segnalare l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dalle valutazioni delle reali condizioni degli animali sul territorio e dall'adeguamento alle norme regionali, statali o dell'Unione Europea;
  - e) formulare proposte e/o progetti-pilota finalizzati a migliorare le condizioni di vita degli animali;
  - f) convocare periodicamente tavoli di confronto con le associazioni ambientaliste, animaliste e zoofile operanti sul territorio comunale;
  - g) curare la diffusione e la conoscenza delle norme regionali, statali e internazionali che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali;
  - h) predisporre una relazione annuale e al termine dell'incarico, sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio comunale nonché sull'attuazione dei relativi diritti;
  - i) promuovere l'informazione alle associazioni in merito a bandi e/o possibilità di finanziamento;
  - j) collaborare attivamente con l'assessorato di competenza per promuovere iniziative pubbliche finalizzate alla tutela e al rispetto degli animali.

## **Art. 5 - Associazioni animaliste e zoofile**

1. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative di cui al presente Regolamento, nonché attraverso il coinvolgimento attivo nelle politiche locali connesse alla tutela animale.
2. Le Associazioni ambientaliste, animaliste o zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
  - a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
  - b) collaborano alla risoluzione delle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.

## **TITOLO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 6 - Definizioni**

1. La definizione generica di animale di cui al presente Regolamento, quando non diversamente disposto dalla legge, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di affezione e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, presenti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

### **Art. 7 - Ambito di applicazione**

1. L'ambito di applicazione del presente Regolamento riguarda tutte le specie animali che si trovano o dimorano stabilmente o temporaneamente nel territorio del Comune.
2. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
  - a) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolari riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
  - b) alle attività di disinfezione e derattizzazione.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 8 - Detenzione e custodia**

1. Fatti salvi gli specifici obblighi previsti dalle normative vigenti, chi, a qualunque titolo, detiene un animale deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela. In particolare, deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le principali esigenze fisiologiche e comportamentali dell'animale e devono essere forniti regolarmente acqua e cibo secondo le specifiche necessarie per età, specie e razza.
2. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
3. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga non limitandone comunque la libertà di movimento e garantire la tutela di terzi da aggressioni, così come stabilito dalle normative nazionali in materia.
4. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono garantire che il medesimo non arrechi disturbo alla quiete pubblica e sono tenuti a custodirlo in modo che non danneggi o sporchi le proprietà pubbliche o private.

## **Art. 9 - Maltrattamento**

Si considera maltrattamento di animali e come tale sanzionato dal presente regolamento:

1. Detenere animali in spazi angusti, confinarli in terrazze o balconi in modo continuativo qualora gli spazi non siano compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolargli in rimesse, box o cantine, in locali privi di luce oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento o di altri locali anche commerciali. I cani possono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane (da inizio muso a fine coda). La superficie di calpestio deve essere rapportata alla taglia del cane con un minimo di 4 mq. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale;
2. Privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario, tenerli costantemente in luoghi che non offrano un idoneo riparo alle intemperie e agli agenti atmosferici o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute; la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato e deve essere chiusa su tre lati e alzata dal suolo.
3. Detenere animali in luoghi esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
4. Non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte.
5. Trasportare o detenere animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; ciò anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.
6. Lasciare animali chiusi in veicoli, rimorchi o altri mezzi, anche se all'ombra e con i vetri aperti.
7. Tenere qualsiasi animale d'affezione alla catena o alla corda ed applicare qualunque altro strumento di contenzione similare.
8. Far indossare agli animali museruole "stringi bocca", collari a strangolo o con punte e collari elettrici. È ammesso invece il collare salvapelo se adoperato da personale pubblico e/o autorizzato. Gli animali dovranno essere condotti preferibilmente con pettorina, meglio di tipo H/norvegese/svedese o comunque modelli diversi da quello ad Y (il quale, stringendo le scapole del cane può causare danni fisici soprattutto ai soggetti giovani). La pettorina deve essere di taglia adeguata e deve poter essere adattata al fisico dell'animale;
9. Condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, su qualsiasi tipo di strada, pista o sentiero;
10. Stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete in misura superiore al 50%;
11. Mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; il rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia e consentire loro qualunque movimento, inclusa la completa apertura delle ali;
12. Colorare e tingere animali, nonché esporre o vendere animali colorati artificialmente, ad eccezione di marcaggi temporanei effettuati con metodi incruenti;
13. Utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dalle norme regionali, gli animali saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo alle strutture di riferimento. Nei casi di sequestro e confisca, oneri e spese sono a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido, con recupero a mezzo ordinanza ingiunzione, ovvero con ingiunzione fiscale e iscrizione a ruolo. La struttura di riferimento ne diviene depositaria e può essere autorizzata dal Comune o dagli enti competenti a consegnare in affidamento o proprietà l'animale a soggetti idonei che garantiscono il benessere dell'animale.

## **Art. 10 - Raccolta deiezioni**

1. I proprietari e i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi aperti al pubblico, comprese le aree cani e locali pubblici. Sono esentati dall'obbligo i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di animali, mentre li conducono, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento per raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli stessi, che devono essere conferite nei cestini per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene dei luoghi.

## **TITOLO IV- DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI**

### **Art. 11 - Prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione**

1. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantirne il benessere, nel rispetto delle sue caratteristiche fisiologiche, ecologiche ed etologiche nonché delle norme vigenti.
2. Il proprietario/dtentore di animali d'affezione garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, ecologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso:
  - a) ricovero, con opportuno arricchimento ambientale;
  - b) alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza, sesso ed età;
  - c) costante disponibilità di acqua potabile;
  - d) condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari;
  - e) cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per la normale attività di profilassi; cure garantite da medici veterinari adeguatamente formati nella medicina veterinaria delle diverse specie trattate;
  - f) interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie specifiche;
  - g) opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso;
  - h) precauzioni per impedire la fuga.
3. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di un animale d'affezione deve adottare accorgimenti utili a evitare la riproduzione non pianificata e, se l'animale è di sesso femminile, prendersi cura della eventuale prole, assicurandole un'adeguata e responsabile collocazione secondo la normativa vigente. Nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, si invitano, anche con campagne di sensibilizzazione, proprietari o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
4. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione si impegna a documentarsi sulle sue modalità di allevamento e mantenimento, in condizioni di benessere. In caso di acquisto, tale documentazione deve essere rilasciata dal venditore.

### **Art. 12 - Vendita di animali d'affezione negli esercizi commerciali**

1. Ai fini dell'apertura di esercizi commerciali destinati alla vendita di animali d'affezione, nella fase istruttoria, il Servizio veterinario dell'ATS accerta, ai sensi della vigente normativa regionale, che i ricoveri e/o le aree destinate agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi o incidenti.
2. Il commercio di animali, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste nell'atto autorizzativo o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria,

comportano l'adozione di misure sospensive o interdittive dell'attività e l'emissione dei necessari provvedimenti cautelari a tutela del benessere animale.

#### **Art. 13 - Manifestazioni, esposizioni, circhi con utilizzo di animali**

1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione temporanea e di spettacolo pubblico o privato, ad eccezione dei circhi e delle attività di spettacolo viaggiante normate al successivo comma 8 effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche esotiche e selvatiche.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica, ferma restando la necessità del rispetto del benessere e dignità animale e della salute animale e umana:
  - a) alle fiere zootecniche;
  - b) alle manifestazioni di promozione o valorizzazione delle specie, organizzate e/o patrociniate da enti pubblici o da enti partecipati da pubbliche amministrazioni;
  - c) alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus ETS, con finalità di protezione e/o adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
3. È sempre vietata l'esposizione di qualsiasi tipo di animali non svezzati e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore a 120 giorni.
4. Le manifestazioni aperte al pubblico in cui si impieghino equidi, se non si svolgono all'interno degli impianti e dei percorsi autorizzati dal Mipaaf, dalla FISE, dalla FEI, dalla FITETREC ANTE, nonché dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, debbono essere preventivamente autorizzate nel rispetto delle procedure di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 maggio 2024, e successive modifiche e integrazioni.
5. Chiunque intenda promuovere un'esposizione o una manifestazione con animali, nei casi in cui sia consentita, deve richiedere l'autorizzazione al competente Ufficio comunale che acquisisce il preventivo parere dei competenti servizi di ATS e del Garante dei diritti degli animali, volto a garantire adeguate condizioni di trasporto, di registrazione, idonee misure sanitarie e tutela del benessere e dignità animale.
6. È vietato l'impiego o anche la semplice detenzione (in gabbie, acquari, terrari o con vincoli di qualunque genere) di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.
7. È vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività.
8. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti, anche a posto fisso, o occasionali, di vendita immediata o di prenotazione di vendita di animale di qualsiasi specie. È altresì vietata la vendita immediata o la prenotazione di vendita in fiere, esposizioni e altre manifestazioni.
9. I circhi, le attività di spettacolo e le mostre itineranti con utilizzo di animali sono in ogni caso obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006, e successive modificazioni, che si intendono integralmente richiamate.

#### **Art. 14- Trasformazioni urbanistiche e lavori pubblici**

1. A tutela dell'incolumità pubblica e degli animali, nell'ambito dei progetti di trasformazione del territorio o di opere pubbliche finalizzate alla realizzazione di assi stradali di valenza almeno provinciale, il progetto dovrà prevedere gli opportuni corridoi ecologici, al fine di garantire la permeabilità del territorio e la possibilità di movimento da parte della fauna selvatica.

## **Art. 15 - Pet therapy**

1. Il Comune sostiene sul suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l’impiego di animali, educati con metodi rispettosi della loro etologia e condotte da persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
2. La cura e la salute degli umani in queste attività non può essere conseguita a danno della salute e dell’integrità degli animali.
3. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietato l’utilizzo di animali di età inferiore a 120 giorni non svezzati, e di animali selvatici ed esotici.
4. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare, a cura del medico veterinario esperto del comportamento per taxa, che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l’attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l’animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
5. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario esperto del comportamento per taxa, in collaborazione con l’educatore.
6. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

## **TITOLO V- CANI, GATTI E ANIMALI DI AFFEZIONE**

### **Art. 16 - Accesso ai luoghi pubblici, agli esercizi commerciali, agli uffici aperti al pubblico e ai mezzi di trasporto pubblico**

1. Laddove una norma di legge o specifiche disposizioni di un gestore di un servizio pubblico non dispongano diversamente, è consentito l’accesso degli animali d’affezione in tutti i luoghi pubblici, negli esercizi commerciali, nonché negli uffici aperti al pubblico, compresi gli uffici comunali.
2. È concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi commerciali che espongano adeguata cartellonistica che manifesti la motivazione del divieto, ovvero nei casi in cui vengano predisposti appositi e adeguati strumenti di accoglienza esterna, atti alla custodia dell’animale durante la permanenza dei proprietari all’interno del medesimo esercizio. Non è consentito in ogni caso al responsabile dell’esercizio commerciale vietare l’ingresso nei propri locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. L’accesso degli animali da affezione alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private avviene, ove consentito dalle medesime strutture, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni, nonché dello stato in cui si trovano i pazienti e gli ospiti.
4. Sui mezzi di trasporto pubblico e sui taxi è sempre consentito l’accesso dei cani per i non vedenti, anche se sprovvisti di museruola.
5. Il detentore a qualsiasi titolo deve condurre i cani con guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 ed avere al seguito la museruola, rigida o morbida, che deve essere applicata al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti. È inoltre tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per fronteggiare ogni possibile inconveniente procurato dall’animale.–Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il

detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che l'animale non sporchi o rechi disturbo o danno alcuno ed è responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

6. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di animali, mentre li conducono hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento per raccogliere immediatamente le deiezioni prodotte dagli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene dei luoghi.
7. Al fine di tutelare il benessere dell'animale è consentito far abbeverare o attingere acqua per lo stesso fine dalle fontane pubbliche.

Tali obblighi non operano rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

#### **Art. 17 - Accesso agli ascensori**

1. È sempre consentito l'accesso degli animali agli ascensori, purché custoditi e nel rispetto della pulizia, del decoro e della sicurezza, dando comunque la precedenza nella corsa a coloro che non gradiscano la presenza dell'animale.

#### **Art. 18 - Numero massimo di animali d'affezione**

1. Il numero massimo di animali d'affezione che è possibile possedere a scopo amatoriale e senza scopo di lucro nei propri locali e spazi abitativi è stabilito dalla tabella di seguito:  
**SUPERFICIE UTILE (MQ) NUMERO CANI E/O GATTI**
  - a) da 14 a 42 mq 1 Animale
  - b) da 42 a 56 mq 2 Animale
  - c) da 56 a 80 mq 3 animali
  - d) da 80 a 120 mq 4 animali
  - e) oltre 120 mq 1 animale in più ogni 20 mq addizionali

Se l'alloggio è dotato di area esterna (giardino o cortile privati pertinenziali all'abitazione) può essere derogato il numero degli animali con aumento proporzionato al 50% del numero massimo previsto per unità abitativa (arrotondato per eccesso).

Il numero massimo di animali d'affezione che è possibile possedere a scopo amatoriale e senza scopo di lucro nei propri locali e spazi abitativi, superiori ai 120 mq, comunque non può superare il numero di massimo di 10, come da R.R. n.2 del 13 aprile 2017.

2. È in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica. In tal caso il Sindaco può emanare Ordinanza motivata di divieto di detenzione o di ricovero degli animali presso le strutture previste dalla Legge, fatte salve le disposizioni sanzionatorie di competenza di altri enti.

#### **Art. 19 - Gestione degli animali vaganti e mancato recupero dell'animale d'affezione**

1. Il proprietario dell'animale d'affezione a cui sia segnalato il ritrovamento dello stesso, deve immediatamente provvedere al suo recupero, salvi casi di forza maggiore.
2. Per ogni giorno in cui l'animale resta ricoverato presso una struttura convenzionata, il proprietario deve corrispondere un importo forfettario per le spese di mantenimento dell'animale e le eventuali spese sanitarie. L'allontanamento di un cane deve essere immediatamente segnalato, anche a mezzo telefono o mail, e comunque all'ufficio o postazione della Polizia locale del Comune entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa.

## **CAPO I - CANI**

### **Art. 20 - Accesso alle aree verdi, ai giardini pubblici, ai parchi e alle aree cani**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree verdi pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi e aree verdi attrezzate.
2. Nelle aree appositamente attrezzate, individuate mediante appositi cartelli e recinzioni (aree cani) i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario o del detentore, che deve comunque essere sempre presente e vigilare sull'animale.
3. I proprietari dei cani devono evitare che i propri animali danneggino le piante, le strutture o gli arredi presenti negli spazi pubblici o aperti al pubblico e sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per il loro ripristino o sostituzione.
4. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio elevato di aggressività, istituito ai sensi dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute concernente la tutela dell'incolmunità pubblica dall'aggressione dei cani, devono indossare apposita museruola.

### **Art. 21 - Recinti**

1. Fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamento regionale, il recinto dei cani deve consentire adeguato spazio per lo sgambamento e il riposo (superficie minima 16 mq) e fornire adeguata protezione dagli agenti atmosferici; in ogni caso ogni recinto non deve contenere più di due cani adulti o una cagna con cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di 6mq.
2. I cani custoditi in recinto devono poter uscire dallo stesso ogni giorno per almeno 2 ore.

## **CAPO II - GATTI**

### **Art. 22 - Gestione di colonie e oasi feline**

1. Definizioni
  - Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
  - Per "colonia felina" si intende un solo gatto o un gruppo di gatti liberi, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo; la presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
  - Per "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti.
  - Per "oasi felina" si intende struttura all'aperto, recintata, con possibilità di mantenere aperture per l'entrata e l'uscita dei gatti, destinata al ricovero di gatti non di proprietà che richiedono collocazione in ambiente controllato e protetto.
  - Per "censimento di una colonia felina" si intende: l'attività di identificazione e registrazione in Anagrafe regionale degli animali d'affezione dei soggetti che la compongono, effettuata dai competenti uffici di ATS, d'intesa con il Comune, unitamente alla annotazione delle indicazioni relative al numero dei gatti, all'area in cui si trovano e all'eventuale tutor che se ne occupa.
  - Per "tutor" di colonia felina si intende: il soggetto referente, registrato in anagrafe, che, su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l'igiene dei luoghi e la segnalazione di soggetti non sterilizzati.
2. Nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali, in cui si sia stabilita una colonia felina, è facoltà del proprietario o dell'amministratore consentire il posizionamento di manufatti removibili per il rifugio e l'alimentazione dei gatti; le stesse persone possono stabilire l'area di

- posizionamento dei suddetti manufatti e le modalità di eventuale accesso del tutor di colonia, in accordo con il tutor stesso e la polizia Locale. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale.
3. Nei casi previsti dalla normativa vigente in cui si renda necessario allontanare una colonia felina, la Polizia Locale d'intesa con l'ATS competente, e con la collaborazione del tutor, accertano che sussistano le condizioni per l'allontanamento. In tale caso, individuano altra idonea collocazione, valutando in via preferenziale la possibilità di spostare la colonia in un'area il più vicino possibile all'habitat abituale.
  4. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali specie durante l'alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente per iscritto alla Polizia locale.

#### **Art. 23 - Oasi feline**

1. Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo; provvede a garantirne i requisiti previsti e affida la loro gestione a un tutor o a un'associazione senza scopo di lucro.

#### **Art. 24 - Gatti di proprietà**

1. Il Comune incentiva e promuove campagne di sterilizzazione dei gatti di proprietà che siano lasciati liberi di uscire all'esterno dell'abitazione e di muoversi liberamente sul territorio.

#### **Art. 25 – Tutor**

1. Il Comune riconosce l'attività dei tutor che accudiscono le colonie feline censite e può valutare eventuali forme di sostegno per il mantenimento e la cura delle stesse. Il tutor può recedere in ogni momento dall'impegno, previa comunicazione alla Polizia Locale e al DVSA di ATS Stezzano.

### **TITOLO VI - EQUIDI**

#### **Art. 26 - Principi**

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. Il Comune promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti.

#### **Art. 27 - Norme di tutela**

1. Chiunque venga a contatto con equidi nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei loro confronti una condotta etica ed attenta al benessere dell'animale, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrice all'autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
2. Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere dell'equide e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistematizzazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).

3. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico dell'equide è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere favorita il più possibile (e fin dalla giovane età) la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti.
4. Quando non impiegato in attività, l'equide deve essere sempre dissellato e privato di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca.
5. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali, detti "vizi di stalla", come il ballo dell'orso e il ticchio d'appoggio, è vietato l'utilizzo di collari o strumenti elettrici o costrittivi; è altresì vietata qualsiasi azione atta ad impedire il movimento stereotipato, a favore di una terapia di recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale). Ove ciò non fosse possibile, si potrà procedere al sequestro cautelare dell'equide da parte delle Autorità ai sensi dell'art. 13 Legge 689 del 1981. Le spese di riabilitazione e sostentamento dell'equide restano a carico del proprietario.
6. È fatto divieto di sottoporre il cavallo a prestazioni eccessive, intese come attività fisiche o addestramenti che superano le capacità fisiologiche e psicologiche dell'animale, in relazione alla sua età, salute, razza e allenamento. È vietato l'uso di pratiche di allevamento e addestramento non idonee alle caratteristiche fisiche e psicologiche dell'animale, come le privazioni sensoriali, le percosse, l'uso di strumenti coercitivi, le punizioni, anche mediante la privazione di cibo e acqua, l'iperflessione (Rollkur), e l'addestramento al salto ad ostacoli con sbarramento.
7. È vietato impastoiare gli arti.
8. In caso di sistemazione nei box l'equide deve poter accedere giornalmente al paddock per almeno 8 ore, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento. Le dimensioni minime del box devono essere 5x5 metri.
9. È vietato detenere l'equide legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. L'equide può essere legato solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, o per brevi periodi. In tal caso, l'equide deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.
10. È vietato lasciare l'equide al pascolo in luoghi non recintati legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi, ecc.).
11. L'equide che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semi-brado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.
12. Gli equidi che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.
13. È vietata la pratica del body painting sui cavalli, ossia l'applicazione di vernici o pitture sul corpo degli animali, anche se non tossiche.
14. È vietato l'uso di equidi in qualunque fiera e manifestazione.

## **Art. 28 - Luoghi di custodia**

1. Le strutture atte ad ospitare l'equide devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, ventilate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
2. Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aereazione devono essere proporzionate al volume della struttura.
3. Le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno.
4. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di un'altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici all'equide.

## **TITOLO VII - AVIFAUNA, ANFIBI, RETTILI E FAUNA SELVATICA**

### **Art. 29- Detenzione di volatili**

1. I volatili devono essere detenuti in gabbie di adeguate dimensioni, tali cioè da consentire loro qualunque movimento, apertura d'ali completa inclusa, ed in tutte le direzioni senza toccare pareti e fondo della gabbia. La gabbia deve avere sviluppo orizzontale in modo da permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e:
  - a) qualora la gabbia/voliere contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali oltre che raggruppamenti inadeguati di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche etc.
  - b) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
  - c) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
  - d) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità;
  - e) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
  - f) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Tali posatori devono essere posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
  - g) le gabbie/voliere devono prevedere una parte per poter far riparare/nascondere l'animale
2. I volatili appartenenti alle specie sociali devono essere tenuti in coppia.
3. È vietato detenere volatili in esposizione a luce artificiale o confinati per più giorni al buio, anche con la finalità di alternare la percezione del succedersi giorno/notte e delle stagioni.
4. È vietato esporre alla luce artificiale esemplari notturni.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasporto e/o ricovero dei volatili per esigenze sanitarie o per viaggi di breve durata, ferma restando la necessità del rispetto del benessere animale e delle normative in tema di trasporto di animali vivi.
6. Anche i volatili detenuti come uccelli da richiamo, utilizzati ai sensi della Legge 157/92, devono essere confinati nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Le gabbie comunemente usate per la detenzione di uccelli da richiamo possono essere utilizzate solamente durante il trasporto degli animali e durante l'utilizzo degli stessi a fini venatori, come da disposizioni ISPRA.
7. È fatto assoluto divieto di:
  - a) eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta;
  - b) incrociare le ali del pollame;
  - c) lasciare all'aperto d'inverno specie esotiche, tropicali e/o subtropicali o migratrici;
  - d) strappare e/o tagliare le penne salvo per ragioni mediche o chirurgiche e/o di forza maggiore. In questi casi l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione, da conservare a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.

### **Art. 30 - Tutela della fauna selvatica**

1. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei corsi d'acqua o dei laghetti artificiali o naturali nei quali siano presenti mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, deve sempre avvenire nel massimo rispetto delle specie presenti e adottando ogni necessario accorgimento finalizzato a non arrecare danno agli animali.
2. È vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve. I cittadini

possono segnalare specifici casi agli uffici comunali o al Garante per la tutela dei diritti degli animali.

3. È vietato danneggiare o distruggere, nonché eseguire lo sfalcio della vegetazione riparia spontanea lungo le sponde di corsi d'acqua, stagni o laghetti nel periodo di nidificazione dell'avifauna.
4. È vietato l'uso, la detenzione e la vendita di trappole a scatto, colle, trappole adesive o qualsiasi altro strumento cruento o letale utilizzabile al fine di catturare qualsiasi specie animale.
5. Indipendentemente dal loro utilizzo, tutti i nidi, oltre a uova e nidiacei, sono protetti, ne è quindi vietata la rimozione, la distruzione, il danneggiamento o l'adozione di sistemi che ne rendano difficoltoso o impossibile l'utilizzo. Eccezionali deroghe possono essere concesse esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione e cure parentali, in caso di demolizioni, restauri o ristrutturazioni, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio comunale competente e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
6. I soggetti pubblici e privati che intendono eseguire opere edili, i cui interventi ricadano in zone e aree interessate dalla presenza, anche solo temporanea, di animali selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, forme di tutela e salvaguardia diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione all'Ufficio competente almeno 60 giorni prima dell'inizio previsto dei lavori.

## **TITOLO VIII ANIMALI DA CORTILE**

### **Art. 31 – Detenzione di conigli**

1. È consentito l'allevamento di conigli per autoconsumo e/o allevamento amatoriale se il numero di capi non supera i seguenti limiti: conigli n. 12.
2. Le coniglierie devono avere caratteristiche tali da garantire buone condizioni igieniche e di benessere per gli animali, facilità di allontanamento dalle deiezioni e la possibilità di eseguire interventi di disinfezione e disinfezione dei locali e delle attrezzature; ai fini di cui al comma precedente le gabbie devono essere munite di sotto fondo inclinato in materiale lavabile, collegato ad un canale di scarico per la raccolta e l'allontanamento di urine e feci; dovrà essere garantito un sufficiente ricambio d'aria.
3. I locali adibiti a ricoveri per i conigli devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni di almeno 10 metri.
4. Nella progettazione degli ambienti destinati all'allevamento bisognerà cercare di prevedere arricchimenti ambientali che consentano l'espressione dei comportamenti di specie. Si raccomanda pertanto ad esempio una pedana per saltare ed effettuare attività fisica, un luogo per nascondersi come tubi o pareti divisorie. Lo spazio e le strutture di arricchimento devono consentire ai conigli comportamenti naturali quali: alzarsi, sdraiarsi e girare su loro stessi liberamente; allungare completamente le zampe, effettuare una normale auto-pulizia del corpo, alimentarsi e bere, eseguire comportamenti esplorativi e costruzione del nido e maternità".

## **TITOLO IX - ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 32 - Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Gli animali acquatici detenuti negli acquari devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti possibilmente in coppia.
4. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

#### **Art. 33 - Tutela ittiofauna e fauna acquatica.**

1. È vietato conservare ed esporre (per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio e/o per la somministrazione) prodotti della pesca vivi, ad eccezione dei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

### **TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 34 - Vigilanza**

1. Il Comune vigila sull'applicazione delle norme previste dal presente Regolamento con l'ausilio delle Guardie Ecologiche Volontarie ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali, avvalendosi del supporto degli Enti competenti.

#### **Art. 35 - Sanzioni principali e accessorie**

1. Chiunque commetta una violazione al presente Regolamento, che non sia contestata ai sensi di altra prevalente norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento delle attività del Comune dirette alla tutela animale ed in particolare a progetti e proposte, anche di carattere formativo, formulati dal Garante sentite le associazioni ambientaliste, animaliste e zoofile riconosciute operanti sul territorio comunale